

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

L’AFFIDO E L’ADOZIONE DEI BAMBINI DISABILI E MALATI

1. IL DIRITTO DI TUTTI I MINORI A VIVERE NELLA PROPRIA FAMIGLIA

La legge 184/1983 e s.m.i. nel primo articolo stabilisce che *“il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”*. Da questo si deduce che anche ai minori con disabilità o con malattie gravi deve essere garantita la possibilità di rimanere con la propria famiglia di origine offrendo ad essa tutti i sostegni possibili per renderla in grado di accettare, accogliere e accompagnare la vita del figlio.

2. IL DIRITTO DI TUTTI I MINORI AD AVERE UNA FAMIGLIA

Ma quando la famiglia di origine non è in grado di farsi carico, temporaneamente o definitivamente, del figlio con disabilità o con una malattia grave, è necessario individuare un contesto familiare che lo accolga e gli offra l’opportunità di sperimentare le relazioni affettive indispensabili per il suo sviluppo, attraverso l’affidamento familiare nelle situazioni di inidoneità temporanea dei suoi genitori e/o parenti e attraverso l’adozione nei casi di accertato stato di adottabilità. La stessa legge 184/1983 e s.m.i. ha inoltre stabilito che *“per i minori di età inferiore a sei anni, per i quali non sia possibile l’affidamento familiare, l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare”*. Non esistono dati certi su quanti siano i minori disabili o malati gravi che attualmente sono privi di una famiglia, ma è certo che molti stanno ancora aspettando e forse non l’avranno mai se non ci si attiva per trovarla.

3. DATI STATISTICI MINORI DISABILI FUORI FAMIGLIA

I più recenti dati sui minori disabili collocati in inserimento eterofamiliare sono quelli forniti dal report contenuto nel numero 26 della collana *Quaderni della ricerca sociale - Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2011* a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui si evidenzia che poco meno di un bambino accolto su dieci presenta una qualche forma di disabilità certificata. Nel dettaglio, il 7% presenta una disabilità psichica, poco più del 2% una disabilità plurima, poco più dell’1% una disabilità fisica e lo 0,4% una disabilità sensoriale. Mancano dati più aggiornati e più precisi.

4. DATI STATISTICI MINORI DISABILI DICHIARATI ADOTTABILI E NON ADOTTATI

Gli unici dati certi al momento sono quelli forniti, nel 2008, dall’allora Capo dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, Carmela Cavallo, la quale aveva segnalato nella lettera inviata il 17 marzo 2008 al presidente dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, che, secondo i dati forniti dai Tribunali per i minorenni, erano 191 i minori *“adottabili in via definitiva per i quali non era intervenuto da almeno sei mesi, per la difficoltà a reperire un’idonea collocazione familiare, un provvedimento di affidamento preadottivo”*. Il loro *“mancato affidamento a scopo d’adozione era dovuto, in primo luogo, alle condizioni sanitarie*

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

gravi o gravissime del minore, le quali, in alcuni casi, comportavano la necessità d'assistenza medica specialistica e, in secondo luogo, all'età adolescenziale". Alcuni di loro erano stati affidati a famiglie o inseriti in comunità, mentre di moltissimi non veniva specificata la collocazione

A tal fine si ricorda che durante la procedura per l'adottabilità, il Tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo, ogni opportuno provvedimento nell'interesse del minore, ivi compreso un affidamento familiare (art. 10 comma 3 legge 184/1983 e smi).

L'esperienza ha dimostrato che al fine di ampliare il numero di famiglie disponibili all'adozione di bambini disabili e gravemente malati è utile realizzare iniziative mirate di sensibilizzazione anche fra famiglie che non hanno presentato domanda di adozione.

Circa la possibilità che una famiglia affidataria di un bambino disabile o gravemente malato, ne diventi successivamente famiglia adottiva, si rinvia ai criteri e ai limiti indicati dal Tavolo Nazionale Affidato nel documento "*Tutela della continuità degli affetti dei minori in affidato*".

5. BAMBINI DISABILI E MALATI GRAVI IN OSPEDALI

Non esistono dati quantitativi in merito, ma dalle segnalazioni che arrivano alle nostre Associazioni da parecchie strutture ospedaliere nelle varie Regioni, o direttamente da alcuni Magistrati di Tribunali per i Minorenni, risulterebbe che ci siano neonati con disabilità grave che rimangono in ospedale oltre il tempo strettamente necessario per le cure. Essi possono essere in attesa di una collocazione temporanea in idoneo ambiente, nei casi in cui i propri genitori siano impossibilitati temporaneamente ad occuparsene, oppure in attesa di una famiglia adottiva, nei casi in cui ne sia stato decretato lo stato di adottabilità. Per queste ultime situazioni si constata che spesso i Tribunali per i Minorenni non trovano famiglie disponibili alla loro adozione. Spesso il passaggio successivo è un ricovero in strutture a valenza sanitaria con permanenze molto lunghe da dove difficilmente escono per un successivo collocamento eterofamiliare.

6. RICHIESTE AGLI ENTI PREPOSTI

Le Associazioni del Tavolo con questo documento intendono porre attenzione ai bambini disabili e malati, affinché anche a loro sia data l'opportunità di vivere all'interno di un contesto familiare, qualora la loro famiglia sia in difficoltà. In particolare desideriamo rendere visibile che l'affido familiare e l'adozione di bambini disabili e malati è possibile, e le molte famiglie affidatarie e adottive appartenenti alle nostre Associazioni/Reti che realizzano queste accoglienze lo dimostrano, e che queste famiglie affidatarie o adottive devono essere particolarmente sostenute. Si rende quindi necessario incentivare gli Enti preposti - Tribunali per i Minorenni, Regioni, Enti locali, Aziende sanitarie ed ospedaliere - a promuovere interventi per superare ogni forma di ricovero in strutture inadeguate e per sostenere le famiglie disponibili ad accogliere tali minori sia in affidato che in adozione.

PERTANTO,

IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO

- dalla **legge 184/1983 e smi.** che all'art. 6.comma 8 dispone che "*nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono intervenire, nell'ambito delle*

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati. Si segnala a tal fine che finora solo la Regione Piemonte ha emanato una delibera in tal senso.

- dalle **Linee Nazionali sull'affidamento familiare** in cui si prevede che alle famiglie affidatarie e ai bambini e ragazzi disabili accolti siano garantiti interventi di sostegno sociali, educativi, riabilitativi e di assistenza sociale e sia facilitato l'accesso alle prestazioni sanitarie necessarie con particolare riferimento a quelle psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative anche in collaborazione con l'associazionismo. (*Linee Nazionali- Raccomandazione 224.d.1*);
- dal **Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva** approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011 in cui si stabilisce che *"per assicurare ai bambini disabili il diritto di crescere nella propria famiglia o in mancanza in un'altra famiglia, si dispongano interventi che prevedano il superamento completo del ricovero in strutture sanitarie / istituto dei minori disabili, interventi di sostegno formativo ed economico alle famiglie disponibili all'affidamento e all'adozione di minori con disabilità"*;
- dalla **Convenzione sui diritti delle persone con disabilità**, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 che all'art. 23 comma V dispone che *"qualora i familiari più stretti del minore disabile non siano in condizione di prendersene cura, (gli Stati) non devono tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare"*.

Le Associazioni Reti/familiari del Tavolo **CHIEDONO**

Al **MINISTERO DELLE SALUTE** e al **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

- **Un Censimento** nazionale - d'intesa con le Regioni - di tutte le strutture a carattere sanitario (ad es. comunità terapeutiche con minori con disturbi neuropsichiatrici, Residenze sanitarie Assistenziali, Ospedali pediatrici, che accolgono residenzialmente minori disabili).
- Al riguardo si segnala che, a parere di molti Procuratori, esse esulano dalle competenze ispettive previste dall'art. 9 della legge n. 184/1983 e smi.

Alle **REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

- La predisposizione di apposite **Delibere per il sostegno** agli affidamenti ed alle adozioni di minori disabili e malati in cui si preveda:
 - l'attivazione di Supporti professionali alle famiglie che realizzano affidi di minori disabili o malati, con particolare attenzione a quello psicologico e riabilitativo;
 - l'erogazione di un rimborso spese maggiorato per questi affidamenti in considerazione delle specifiche esigenze del minore;
 - l'individuazione di un percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie e riabilitative (compresi i ricoveri ospedalieri) e di assistenza infermieristica domiciliare, previsto per le famiglie che accolgono minori con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- la predisposizione di sostegni alle adozioni difficili anche con l'erogazione, attraverso gli Enti gestori degli interventi assistenziali, ai genitori adottivi di bambini disabili, indipendentemente

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

dal loro reddito, di un contributo economico almeno pari al rimborso-spese corrisposto agli affidatari fino al raggiungimento della maggiore età dell'adottato, in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 della legge n. 184/1983 e smi.

- L'attivazione presso le Regioni di un **Tavolo di lavoro permanente** tra Assessorati Regionali - Tribunale per i Minorenni - Servizi Sociali e le Associazioni/Reti per la sensibilizzazione e ricerca di famiglie disponibili a pronte accoglienze e ad accoglienze di minori disabili e malati,
- La promozione di specifici "**Progetti Neonati con dimissione difficile**" o progetti di Pronta accoglienza con la collaborazione del Tribunale per i Minorenni, dei Servizi Sociali e delle Associazioni/Reti di famiglie, perché vengano subito accolti in famiglie affidatarie o, se non disponibili, in Case Famiglia, per tempi definiti, in attesa della definizione del loro procedimento giudiziario.

Alla **MAGISTRATURA MINORILE**

- Una **azione di vigilanza** delle Procure minorili anche sui minori ospiti delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie.
- L'emissione di **provvedimenti**, in caso di affido o di adozione di minori disabili o malati, che indichino:
 - il Servizio Sociale competente che avrà il compito dell'inserimento, della vigilanza e della corresponsione del sostegno economico spettante alla famiglia;
 - il Servizio Sanitario Nazionale che dovrà offrire i supporti sanitari necessari al minore;
 - il diritto che alla famiglia affidataria o adottiva siano assicurate ed erogate le previdenze assistenziali ed economiche previste dall'art. 80 ex legge 184//1983 e dall'art. 6, comma 8 della stessa legge.

SI RICHIAMA INFINE

che gli affidatari possono designare un'Associazione Familiare che li affianchi e supporti in tutto il percorso dell'affidamento o dell'adozione, nei rapporti con le Istituzioni (giudici, operatori sociali, ecc..) come previsto dall'art. 5, comma 1 e 2, legge 184/1983.

2 marzo 2014

Le organizzazioni del Tavolo Nazionale Affidato

Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), **ANFAA** (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), **Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII**, **Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA**, **CAM** (Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano), **BATYA** (Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione), **CNCA** (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), **COORDINAMENTO AFFIDO ROMA** (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all'albo per l'affido del Comune di Roma), **COREMI – FVG** (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia), **PROGETTO FAMIGLIA** (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), **UBI MINOR** (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana).

Documento sottoscritto anche da: **Ass. COMETA**, **Ass. NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE**, **Coordinamento CARE**